



FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNUALITA' 2022

*(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - D.M. 7 giugno 1999 - D.M. 13 luglio 2022)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022*

BANDO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso abitativo;
- l'art. 11 della suddetta legge che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio, fondo la cui dotazione annua è stabilita dalla Legge Finanziaria;
- il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022 con la quale la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare i criteri per l'individuazione dei beneficiari dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio, le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della L. 431/98, per l'anno 2022, il piano di ripartizione delle risorse da assegnare in favore dei Comuni della Sardegna;
- la Deliberazione G.C. n. 87 del 19/10/2022 con la quale l'Amministrazione Comunale ha impartito le direttive al Responsabile del servizio per dare avvio al procedimento;

RILEVATA la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti,

IN ESECUZIONE della propria Determinazione n° 96/2022;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere i **contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2022** secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle condizioni di seguito riportate.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 25/11/2022.

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, sono coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ Residenti nel Comune di Senis;



- ⇒ Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Senis e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve:

- ⇒ risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
⇒ sussistere al momento della presentazione della domanda;
⇒ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo verrà liquidato relativamente al periodo per il quale sussiste il requisito.

2

Sono esclusi :

- ⇒ i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
⇒ i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso a contributo, nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare di diritto di proprietà, non può godere del bene;
⇒ i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare la domanda per beneficiare dei contributi sopra indicati i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Senis presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo;
- 2) Essere titolari di un contratto di locazione **regolarmente registrato** ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sito nel Comune di Senis e occupata a titolo di abitazione principale.
- 3) Se extra-comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

ART. 3 – REQUISITI REDDITUALI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) **FASCIA A** → ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ **13.659,88**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto sia superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;

- b) **FASCIA B** → ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a €



14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è pari al 24%.

Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a **€ 2.320,00**.

c) **FASCIA COVID** → Isee corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad euro 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a euro 2.320,00.

Si precisa che, per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. n. 290 del 19.07.2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo Decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

3

ART. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra *il canone annuo effettivo* risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

$$\text{Ammontare max del contributo} = \text{canone annuo effettivo} - \text{canone sopportabile}$$

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Senis e dovrà essere corredata della documentazione sotto indicata:

- Fotocopia contratto di locazione riportante il timbro di registrazione all'Ufficio del Registro;
- Certificato Isee Corrente o ordinario in corso di validità;
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'annualità 2022;
- Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- (Per gli immigrati) – Copia permesso di soggiorno in corso di validità.

La domanda dovrà essere presentata **improrogabilmente entro e non oltre il giorno 25/11/2022** all'Ufficio Protocollo del Comune di Senis.

ART. 6 - ESCLUSIONE DOMANDE

Sono esclusi:

- 1) I richiedenti che non siano in possesso dei requisiti richiesti;
- 2) Le domande pervenute oltre i termini di scadenza del bando;
- 3) Le domande prive del documento di identità;
- 4) Le domande prive della documentazione richiesta non sanabile tramite il cd soccorso istruttorio.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 7 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE



Il Fondo sostegno affitti non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione e nello specifico:

1. Reddito/Pensione di cittadinanza:

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19.07.2021, *"i contributi concessi ... non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto"*. Ciò premesso, il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/Pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul Reddito/Pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte del Comune, della lista dei beneficiari.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DOMANDE

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria con l'elencazione dei soggetti ammessi e non ammessi.

Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Qualora entro tale termine non perverranno ricorsi la graduatoria diventerà definitiva e si potrà procedere alla liquidazione dei contributi.

ART. 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decorre dal 01/01/2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, fino al 31/12/2022. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

QUALORA IL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA RAS FOSSE INSUFFICIENTE A SODDISFARE LA TOTALITÀ DELLE RICHIESTE SI PROCEDERÀ AD UNA RIPARTIZIONE DELLO STESSO FRA TUTTI GLI AVENTI DIRITTO, IN MISURA PROPORZIONALE AI TRASFERIMENTI REGIONALI.

COMUNE DI SENIS - OR -

Via V. Emanuele, 2 – C.A.P. 09080 –
0783 969031 –0783 969315
P. I.V.A. 00082880956 –
c.c.p. 16479099



Sito Internet <http://www.comune.senis.or.it>
E-mail protocollo@comune.senis.or.it
Pec comunesenis@pec.it

**UFFICIO
SERVIZI SOCIALI**

e-mail serviziosociale@comune.senis.or.it

ART. 11- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679).

ART. 12 – PUBBLICITÀ DEL BANDO

Copia del bando sarà consultabile all'Albo pretorio online sul sito del Comune www.comune.senis.or.it e sarà disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lidia Puddu – tel: 0783/969031 e-mail: serviziosociale@comune.senis.or.it.

ART. 13 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Senis, lì 25/10/2022

**Il Responsabile del servizio
Assistente Sociale Lidia Puddu**